

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 181/23/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/5117 AI SENSI DELL'ART. 6,
COMMA 4, LETT. E), DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.
(PROC. N. 1936/DDA/BT)**

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS del 14 dicembre 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/5117 e relativi allegati, acquisita in data 2 maggio 2023 (prot. n. DDA/0001817), con la quale è stata segnalata dalla FAPAV (Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), in qualità di soggetto legittimato, giusta delega della società Rai - Radiotelevisione Italiana



S.p.A., detentrica dei diritti di sfruttamento sulle opere oggetto di istanza, la messa a disposizione, sul sito internet besscriptv.com/best/it/, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633, di una significativa quantità di link afferenti alla trasmissione delle opere audiovisive sotto riportate, ovvero l'intera programmazione dei seguenti palinsesti, riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rainews24, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Yoyo, Rai Gulp, Rai Sport.

L'istante dichiarava, inoltre, che: *“Attraverso il sito <https://besscriptv.com/best/it/> è possibile acquistare varie formule di abbonamenti, non autorizzati dai titolari dei diritti, per la visione di programmi televisivi oltre ad altre opere di titolarità di associati FAPAV. Come descritto sul sito, vengono resi disponibili "+9700 canali + 22000 VOD in più lingue". Una volta pagato l'abbonamento si riceve una lista M3u (http://prm23.com:8000/get.php?username=9hw5haxtlb&password=cmjxusjnxix&type=m3u_plus&output=mpegs) contenente i link che consentono la visione in diretta, tra gli altri, dei seguenti canali: Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Premium, Rainews24, Rai Storia, Rai Scuola, Rai Yoyo, Rai Gulp e Rai Sport. In allegato si riporta l'elenco di tali URL che possono essere visualizzati tramite player video, come ad esempio VLC, oppure applicazioni per cellulari o smart tv.”*

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e della relativa documentazione allegata risultavano effettivamente accessibili le opere oggetto di istanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lett. p), del *Regolamento*, diffuse in presunta violazione degli articoli 1, 12, 13, 16 e 79, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1936/DDA/BT, relativa all'istanza DDA/5117, della Direzione servizi digitali del 5 maggio 2023 (prot. n. DDA/0001908), inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, agli indirizzi attraverso i quali è stato possibile stabilire un contatto con il soggetto richiedente il nome a dominio per il sito e alla società NameCheap, Inc., in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del *Regolamento*;

VISTA la comunicazione ricevuta in data 17 maggio 2023, prot. n. DDA/0002111, con la quale la FAPAV ha chiesto di ritirare l'istanza DDA/5117;

VISTO l'art. 6, comma 4, lett. e), del *Regolamento*, il quale prevede che la Direzione servizi digitali dispone l'archiviazione in via amministrativa delle istanze che siano ritirate dopo la comunicazione di avvio del procedimento e prima delle decisioni dell'organo collegiale;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DISPONE

l'archiviazione dell'istanza n. DDA/5117 ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. e), del Regolamento, per ritiro dell'istanza.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore